

Repertorio N.11627

Raccolta N.8142

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè.

Il giorno sette settembre.

Alle ore dieci e minuti dieci.

In Catania, Viale Vittorio Veneto n. 59, nel mio studio.

Avanti a me, Avv. MICHELE SIPIONE, Notaio residente in Catania, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone.

SONO PRESENTI:

- ANFUSO Marco, nato a Ragusa il 14 settembre 1971, residente a Ragusa, via Bettino Craxi n. 17, codice fiscale NFS MRC 71P14 H163G, e

- GRANDE Paolo, nato a Ragusa il 23 novembre 1966, residente a Ragusa, contrada Kastalia senza numero civico, codice fiscale GRN PLA 66S23 H163D,

i quali dichiarano di intervenire nel presente atto sia in proprio che nella loro qualità di coamministratori e legali rappresentanti della società a responsabilità limitata "REGRAN S.R.L.", con sede a Ragusa, via Mario Scelba n. 4, capitale sociale euro trecentoquarantamila virgola zero zero (340.000,00) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia: 01359480884, R.E.A. n. RG-113175, iscritta come "PMI INNOVATIVA" nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in data 8 agosto 2023, Stato di costituzione: Italia.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiarano che trovasi riunita oggi in questo luogo e a quest'ora l'assemblea dei soci della predetta società e mi richiedono di verbalizzarne l'andamento.

Aderendo io Notaio a detta richiesta con il presente verbale faccio constare che l'assemblea in questione si svolge nella maniera seguente.

A norma dello Statuto sociale assume la presidenza il componente ANFUSO Marco il quale, aperta la seduta, preliminarmente constata e dà atto:

- che sono presenti tutti i soci della società, e precisamente se medesimo ed il componente GRANDE Paolo;

- che sono presenti i due coamministratori in persona di se medesimo e di GRANDE Paolo;

- che il revisore unico della società, Dott.ssa Lucia Ciarcià, è stato informato della odierna adunanza e non si è opposto alla trattazione dell'ordine del giorno di cui appresso;

- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dei vigenti patti sociali e dell'articolo 2479 bis codice civile, ed è atta ed idonea



Registrato a Catania il 08/09/2023

al n° 31561/17. La presente copia

unitamente alla trascrizione di 1 allegato

è conforme all'originale atto da me Notaio rogato,

e viene rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Catania, il 8 settembre 2023

per discutere e deliberare sul seguente proposto

ORDINE DEL GIORNO:

1) aumento del capitale sociale, a titolo oneroso, con sopraprezzo e dietro conferimenti di danaro, da euro trecentoquarantamila virgola zero zero (340.000,00) ad euro quattrocentoventicinquemila virgola zero zero (425.000,00), mediante emissione di nuove quote di compartecipazione sociale da offrire in sottoscrizione a terzi, con esclusione del diritto di opzione dei soci;

2) adozione del nuovo testo di Statuto Sociale.

Gli intervenuti si dichiarano tutti sufficientemente informati su quanto all'ordine del giorno e così il Presidente passa alla trattazione dello stesso.

Al riguardo il Presidente, premesso che la società ha acquisito la qualifica di "PMI INNOVATIVA" ed è stata iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in data 8 agosto 2023, espone le ragioni che rendono opportuno, in vista della campagna di raccolta fondi attraverso l'ampliamento della compagine sociale:

1) di aumentare il capitale sociale - a titolo oneroso, con sopraprezzo e dietro conferimenti di danaro - da euro trecentoquarantamila virgola zero zero (340.000,00) ad euro quattrocentoventicinquemila virgola zero zero (425.000,00), mediante emissione di nuove quote di compartecipazione sociale da offrire in sottoscrizione a terzi con esclusione del diritto di opzione dei soci;

2) di adottare un nuovo testo integrale di Statuto sociale.

Indi lo stesso Presidente precisa le modalità con cui l'aumento di capitale sociale dovrebbe essere attuato ed illustra il nuovo testo di Statuto sociale di cui propone l'approvazione.

Il Presidente precisa che il proposto aumento di capitale sociale può essere deliberato essendo il capitale sociale attuale interamente versato ed esistente.

Terminata l'esposizione del Presidente l'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, con il voto unanime degli intervenuti,

DELIBERA:

A) di aumentare del capitale sociale a titolo oneroso dagli attuali euro trecentoquarantamila virgola zero zero (340.000,00) ad euro quattrocentoventicinquemila virgola zero zero (425.000,00), mediante emissione di nuove quote di compartecipazione sociale del valore nominale complessivo di euro ottantacinquemila virgola zero zero (85.000,00) e con sopraprezzo complessivo di euro duemilioninovecentoquindicimila virgola zero zero (2.915.000,00) da offrire in sottoscrizione a terzi alle condizioni di cui appresso e con esclusione del diritto di opzione dei soci;

B) di fissare le seguenti condizioni del precitato aumento

di capitale sociale:

- ciascuna quota di compartecipazione sociale di nuova emissione dovrà avere un valore nominale minimo di euro 14,16 (quattordici virgola sedici);

- l'aumento di capitale sociale, pari come detto a complessivi euro ottantacinquemila virgola zero zero (85.000,00), è distinto in una prima tranche inscindibile, fino a concorrenza della somma di euro undicimilatrecentotrentatré virgola trentatré (11.333,33), ed una seconda ed ultima tranche scindibile per la differenza di euro settantatremilaseicentosessantasei virgola sessantasette (73.666,67), con aumento aperto e progressivo, ai sensi dell'articolo 2481 bis codice civile: pertanto, la parte inscindibile dell'aumento del capitale sociale (pari come detto ad un valore nominale complessivo di euro undicimilatrecentotrentatré virgola trentatré (11.333,33)) dovrà essere collocata prioritariamente e, ove non dovesse essere integralmente sottoscritta nel termine di cui appresso, l'intero aumento di capitale sociale (tanto la parte inscindibile che quella scindibile) sarà privo di qualsiasi efficacia giuridica, intendendosi le sottoscrizioni raccolte condizionate al raggiungimento di tale importo minimo nominale di euro undicimilatrecentotrentatré virgola trentatré (11.333,33);

- il termine ultimo per la sottoscrizione delle quote di nuova emissione è il 31 dicembre 2026;

C) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per l'attuazione del deliberato aumento di capitale sociale;

D) di abrogare il vecchio testo di Statuto Sociale e di approvare il nuovo Statuto Sociale nella formulazione illustrata dal Presidente; detto nuovo Statuto Sociale viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara sciolta l'adunanza alle ore tredici e minuti venti.

Le spese del presente atto sono a carico della REGRAN S.R.L..

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente con l'allegato, ai componenti che, su mia interpellanza, lo approvano e confermano, dichiarandolo conforme alla loro volontà ed alla verità.


Il presente atto, dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia, con mezzi elettronici ad inchiostrazione indelebile, e completato di mio pugno su due fogli occupa sei pagine e quanto di questa settimana fin qui.

Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti trenta.

F.to: Paolo Grande, Marco Anfuso, Michele Sipione notaio



Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 8192
STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 - E' costituita una PMI innovativa in forma di società a responsabilità limitata avente la denominazione di "REGRAN s.r.l.".

Art. 2 - Sede

2.1 - La società ha sede nel Comune di Ragusa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

2.2 - La sede sociale può essere trasferita nell'ambito del comune di cui sopra, con semplice decisione dell'organo amministrativo, il quale dovrà effettuare la necessaria comunicazione allo stesso Registro delle Imprese. L'organo amministrativo dovrà darne comunicazione nella prima successiva riunione dei soci.

L'organo amministrativo con semplice sua decisione, potrà altresì istituire o sopprimere filiali, succursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

2.3 - L'istituzione o soppressione di sedi secondarie è invece demandata alla competenza dell'assemblea così come il trasferimento della sede sociale in un altro comune.

2.4 - Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - Durata

3.1 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 La società opera nel campo della progettazione e realizzazione di impianti e sistemi di controllo accessi;

- progettazione di impianti fotovoltaici, eolici, di bio massa ed in generale di energie rinnovabili;

- realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, di bio massa ed in generale di energie rinnovabili;

realizzazione e/o gestione diretta di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di energia tipo fotovoltaica, eolica, biomassa;


- progettazione e realizzazione di attività formative finanziate nell'ambito dei Fondi Interprofessionali o con altre risorse sia pubbliche che private, precisandosi che l'attività svolta dalla società nel settore della Formazione Finanziata con fondi pubblici di qualsiasi natura e genere è svolta senza fini di lucro e con modalità oggettivamente riscontrabili dal sistema contabile;

- esecuzione di perizie estimative ed, in particolare, la stima o la valutazione di beni mobili ed immobili in genere, nonché la quantificazione di danni in relazione a controversie e/o contenziosi sia giudiziali che extragiudiziali di qualsiasi natura;



Am. Sirone

Baru



- prestazione di servizi a privati, imprese, aziende, enti pubblici, studi professionali, nel campo edilizio. A titolo esplicativo: elaborazione e gestione dei dati mediante sistemi informatici; sistemi di qualità; compatibilità elettromagnetica; inquinamento elettromagnetico; inquinamento acustico; acustica termica; impatto ambientale; sicurezza negli ambienti di lavoro; sicurezza nei cantieri; formazione e aggiornamento professionale mediante la realizzazione e l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari; contabilità di lavori, assistenza tecnica e direzione lavori; consulenza scientifica e tecnica; sperimentazioni tecniche ed analisi tecniche; redazione di elaborati grafici mediante uso di sistemi computerizzati; informatica ed affini; produzione di software; esecuzione di studi e ricerche di base ed applicate; sviluppo e realizzazione di prototipi e di impianti dimostrativi; monitoraggio ambientale; gestione urbanistica e territoriale; consulenza economica e indagine costi e benefici; redazione di strumenti urbanistici generali e attuativi; verifiche, prove, certificazioni su apparecchiature, materiali, impianti e manufatti in genere; sistemi di gestione ambientale;

- attività di ricerca e gestione nel settore dell'ecologia e dell'ambiente;

- commercializzazione e compimento di atti di commercio in genere di prodotti inerenti l'oggetto sociale, con ditte nazionali ed estere, sia di importazione che di esportazione, ivi incluso l'eventuale svolgimento di tale attività avvalendosi della rete telematica internet, mediante la creazione, a titolo esemplificativo, di un esercizio commerciale virtuale (sito internet);

- esecuzione in proprio, in conto terzi e/o in concessione di opere sia pubbliche che private (project financing), sia con il sistema a 'misura' che con il sistema 'chiavi in mano', compresa la fornitura delle relative apparecchiature;

- attività di consulenza per l'ottenimento di finanziamenti e incentivi da parte di istituzioni pubbliche (comunità europea, stato, regioni, province, comuni) e da parte di istituzioni private;

- commercio di impianti ed apparecchiature legate alle attività di servizio della società;

- coltivazione i fondi agricoli, sia in campo aperto che in serra e commercializzazione e trasformazione dei relativi prodotti;

- gestione e/o costruzione di uno o più magazzini, depositi, serre, capannoni e tettoie, necessari al conseguimento dell'oggetto sociale;

- costruzione impianti serra tecnologicamente avanzati, alimentati, in tutto o in parte, con tecnologia solare, eolica e fotovoltaico;

- produzione di caldaie e gruppi di refrigerazione;
- produzione e/o assemblaggio di pannelli solari, bollitori, apparecchiature di vario tipo;
- lo studio, la valutazione ed analisi, in proprio e a favore di terzi, dei processi, impianti, tecnologie ed apparati riferiti ai rifiuti in genere, solidi, liquidi e gassosi, nonché a sistemi di recupero e riutilizzo di materiali ed energia, commercializzando i propri servizi e processi tecnologici, restando esclusa qualsiasi attività di carattere professionale.


La società ha inoltre per oggetto:

- l'esecuzione, in tutte le fasi, la realizzazione, la trasformazione, la manutenzione e la conduzione di impianti in genere ad uso civile o industriale, ivi inclusi gli impianti tecnologici, impianti elettrici ed elettromeccanici e le opere civili che vengono realizzati per raccogliere, trattare, recuperare, smaltire, trasformare, incenerire i rifiuti di qualsiasi tipo e provenienza, il recupero e la decontaminazione dei suoli e ogni altro intervento indirizzato alla protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, ottenute le prescritte autorizzazioni di legge;
- anche in via non esclusiva, l'offerta di servizi di efficienza energetica (servizi energetici integrati o altri equipollenti) ESCO (Energy Services Company) finalizzati al conseguimento di un miglioramento dell'efficienza energetica di un sistema di domanda e consumo di energia, nel rispetto di tutti i criteri prestazionali concordati, attraverso la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi con riferimento alle attività sottoelencate:
 - azioni per ridurre il fabbisogno di energia del sistema di domanda di energia e così, a titolo esemplificativo: miglioramento dell'isolamento negli edifici, riduzione di ogni tipo di perdita (aria compressa, vapore, condense, ecc.);
 - sostituzione, modifica, o aggiunta di apparecchi o impianti. A titolo esemplificativo: installazione di generazione combinata di calore ed elettricità, caldaie ad alta efficienza, motori elettrici a velocità variabile, illuminazione ad alta efficienza;
 - miglioramento dell'efficienza di conduzione degli impianti. A titolo esemplificativo: automazione del controllo energetico negli edifici, miglioramento della logistica, ottimizzazione dei parametri di regolazione degli impianti;
 - miglioramento del servizio di manutenzione. A titolo esemplificativo: pianificazione degli interventi di manutenzione (ordinaria, predittiva, ecc.), formazione del personale addetto;
 - attuazione di programmi di modifica comportamentale degli utenti. A titolo esemplificativo: formazione,



Autografo

Trascritto



informazione/comunicazione, incentivazione e sensibilizzazione degli utenti alle tematiche del risparmio energetico;

- adozione di un sistema di gestione dell'energia. A titolo esemplificativo: sistema conforme alla UNI CEI EN 16001 e successive modifiche, aggiunte e implementazioni.

La società, ancora, potrà - in proprio e/o a mezzo di professionisti abilitati o comunque di soggetti aventi titolo - svolgere le seguenti attività, e precisamente:

- le attività proprie delle «società di ingegneria» di cui all'art. 40, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, sia legislative che regolamentari, e quindi l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- progettazioni architettoniche in ogni loro fase, preliminare, definitiva ed esecutiva, con le connesse attività di direzione, anche artistica, dei lavori;

- progettazioni urbanistiche in tutti i campi di applicazione ed in tutte le loro fasi di svolgimento;

- realizzazione di ogni opera inerente il design, la grafica, le comunicazioni visive e multimediali, lo studio dei sistemi e procedimenti atti alle realizzazioni predette e la prestazione di ogni servizio accessorio;

- produzione, elaborazione, sviluppo e commercializzazione di disegni ed elaborati grafici, in qualunque modo ottenuti e/o riprodotti, anche con sistemi informatici e multimediali avanzati, relativi a progetti ideati in proprio o da terzi;

- produzione ed elaborazione meccanografica di dati relativi ai prodotti ed ai servizi suddetti.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui sopra, la società effettua, direttamente o indirettamente, fermo restando l'assunzione di responsabilità:

- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;

- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione ed alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;

- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;

- progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;

- realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
- conduzione degli impianti, garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica ed economica;
- manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale: ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti, quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);
- supporto tecnico, fornendo anche garanzia dei risultati di miglioramento dell'efficienza energetica, per l'acquisizione dei finanziamenti da parte del cliente;
- gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici e della relativa documentazione a supporto, se avente titolo ovvero delegato dall'avente titolo;
- attività di formazione e informazione dell'utente;
- certificazione energetica degli edifici;
- finanziamento, nelle forme consentite dalla legge, dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica;
- acquisto e fornitura dei combustibili e dell'energia elettrica necessari per l'erogazione del servizio di efficienza energetica;
- sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica;
- manutenzione straordinaria delle apparecchiature che costituiscono il sistema di domanda e consumo di energia dei propri clienti.

LA SOCIETÀ, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOCIALI, POTRÀ:


- ASSUMERE E GESTIRE PARTECIPAZIONI, ANCHE DI CONTROLLO, IN ALTRE SOCIETÀ E IMPRESE, NEI LIMITI CONSENTITI DALL'ART. 2361 C.C.;
- ADERIRE AD ALTRI ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, MORALI, CULTURALI, ASSISTENZIALI, AGENZIE DI SVILUPPO E PATTI TERRITORIALI;
- COMPIERE OGNI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE E FINANZIARIA, CONTRARRE FINANZIAMENTI, CONCEDERE GARANZIE;
- STIPULARE ATTI DI MANDATO CON O SENZA RAPPRESENTANZA.

Per i lavori aventi attinenza con libere professioni sarà, di volta in volta, nominato un professionista abilitato, il quale assumerà l'incarico e la responsabilità professionale



Trascritto

Trascritto



del lavoro effettuato secondo le disposizioni del codice civile e di eventuali leggi speciali.

La società si costituisce per la realizzazione di nuove iniziative produttive e potrà godere di tutte le agevolazioni finanziarie e fiscali previste da disposizioni di leggi nazionali ed estere.

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 - Il capitale é fissato in Euro trecentoquarantamila virgola zero zero (340.000,00) ed é suddiviso in quote ai sensi di legge.

L'Assemblea dei soci in data 7 settembre 2023 ha deliberato:

A) di aumentare del capitale sociale a titolo oneroso dagli attuali euro trecentoquarantamila virgola zero zero (340.000,00) ad euro quattrocentoventicinquemila virgola zero zero (425.000,00), mediante emissione di nuove quote di compartecipazione sociale del valore nominale complessivo di euro ottantacinquemila virgola zero zero (85.000,00) e con sopraprezzo complessivo di euro duemilioninovecentoquindicimila virgola zero zero (2.915.000,00) da offrire in sottoscrizione a terzi alle condizioni di cui appresso e con esclusione del diritto di opzione dei soci;

B) di fissare le seguenti condizioni del precitato aumento di capitale sociale:

- ciascuna quota di compartecipazione sociale di nuova emissione dovrà avere un valore nominale minimo di euro 14,16 (quattordici virgola sedici);

- l'aumento di capitale sociale, pari come detto a complessivi euro ottantacinquemila virgola zero zero (85.000,00), è distinto in una prima tranche inscindibile, fino a concorrenza della somma di euro undicimilatrecentotrentatré virgola trentatré (11.333,33), ed una seconda ed ultima tranche scindibile per la differenza di euro settantatremilaseicentosessantasei virgola sessantasette (73.666,67), con aumento aperto e progressivo, ai sensi dell'articolo 2481 bis codice civile: pertanto, la parte inscindibile dell'aumento del capitale sociale (pari come detto ad un valore nominale complessivo di euro undicimilatrecentotrentatré virgola trentatré (11.333,33)) dovrà essere collocata prioritariamente e, ove non dovesse essere integralmente sottoscritta nel termine di cui appresso, l'intero aumento di capitale sociale (tanto la parte inscindibile che quella scindibile) sarà privo di qualsiasi efficacia giuridica, intendendosi le sottoscrizioni raccolte condizionate al raggiungimento di tale importo minimo nominale di euro undicimilatrecentotrentatré virgola trentatré (11.333,33);

- il termine ultimo per la sottoscrizione delle quote di nuova emissione è il 31 dicembre 2026;

C) di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio

potere per l'attuazione del deliberato aumento di capitale sociale.

5.2 - Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento o mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, a norma dell'art. 2464 C.C..

5.3 - IN CASO DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE:

- AI SOCI DI CATEGORIA "QUOTE A" E' RISERVATO SEMPRE E COMUNQUE IL DIRITTO DI OPZIONE SULL'EMISSIONE DELLE QUOTE APPARTENENTI A TUTTE LE CATEGORIE DI QUOTE;

- AI SOCI DI CATEGORIA "QUOTE B" E' RISERVATO IL DIRITTO DI OPZIONE SULL'EMISSIONE DELLE QUOTE APPARTENENTI ALLA PROPRIA CATEGORIA.

L'ASSEMBLEA PUÒ ESCLUDERE IL DIRITTO DI OPZIONE NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ STABILITE DALL'ART. 2441 C.C..

5.4 - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e quindi beni in natura, crediti, ma anche prestazioni d'opera, di servizi o di vantaggi a favore della società garantite da polizza assicurativa o da fideiussione bancaria che, in qualsiasi momento, possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. Ai soci che non hanno consentito alla decisione nel caso di aumento del capitale mediante conferimento in natura spetta il diritto di recesso.

Art. 5 bis

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, sono istituite le seguenti categorie di quote:

(a) quote di categoria denominate "Quote A": SONO QUOTE CON VALORE NOMINALE PARI O SUPERIORE AD EURO settecentootto virgola trentatré (708,33);

(b) quote di categoria denominate "Quote B": SONO QUOTE CON VALORE NOMINALE INFERIORE AD EURO settecentootto virgola trentatré (708,33).


FERMA L'UNITARIETA' DI CIASCUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SI PRECISA CHE SIA LE "QUOTE A" CHE LE "QUOTE B" SONO DIVISIBILI E CHE IL PASSAGGIO DA UNA CATEGORIA DI QUOTE AD UN'ALTRA PUO' ESSERE DETERMINARSI NEL TEMPO IN DIPENDENZA DI QUALSIASI ACCADIMENTO CHE DETERMINI VARIAZIONE DEL VALORE NOMINALE (E, COSI', A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, ANCHE IN CASO DI ACQUISTO DI "QUOTE B" CHE ASSIEME A QUELLA "B" GIA' POSSEDUTA DETERMINA AUMENTO DI VALORE NOMINALE, OVVERO DI FRAZIONAMENTO DI "QUOTE A" CHE DETERMINI LA NASCITA DI "QUOTE B").

Tutte le quote hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, fatta eccezione per quanto stabilito nel presente e nei successivi articoli dello statuto sociale, e precisamente:

(a) le Quote A, di natura ordinaria, sono dotate di pieni diritti patrimoniali e amministrativi e sono inoltre:



Tras
Ar
Ar



- soggette, in caso di trasferimento, al diritto di prelazione e gradimento in favore dei possessori di quote della medesima categoria ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- dotate del diritto di covendita (tag along) di cui all'art. 8 ter dello statuto;
- dotate del, e assoggettate al, diritto di trascinarsi (drag along) di cui all'art. 8 quater dello statuto;
- dotate del diritto di intervento e di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

(b) le Quote B, di natura speciale, sono dotate di pieni diritti patrimoniali ed inoltre:

- possono circolare liberamente, non essendo soggette, in caso di trasferimento, al diritto di prelazione e gradimento, ai sensi dell'art. 8 dello statuto;
- sono dotate del diritto di covendita (tag along) di cui all'art. 8 ter dello statuto;
- sono assoggettate al diritto di trascinarsi (drag along) di cui all'art. 8 quater dello statuto;
- sono sprovviste del diritto di intervento e di voto in assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, tranne che per le deliberazioni di cui alle assemblee speciali, così come previsto dalla legge.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di s.p.a. dall'art. 2376 del Codice Civile; l'assemblea speciale delibera con il voto favorevole dei soci di categoria che rappresentano almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale sottoscritto dalla medesima categoria.

Le partecipazioni appartenenti a ciascuna categoria circolano unitariamente ai rispettivi diritti, come sopra riconosciuti.

L'assemblea dei soci può deliberare la creazione di ulteriori categorie di quote, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali quote.

Art. 6 - Finanziamento dei soci

6.1 - I soci possono effettuare, a favore della società, anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, sia versamenti con diritto alla restituzione della somma versata, sia versamenti in conto futuro aumento capitale sociale od a copertura di perdite.

6.2 - I versamenti con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società, entro i limiti ed alle condizioni previste dal vigente T.U. delle Leggi Bancarie e Creditizie e dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. I suddetti versamenti s'intendono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art.

1282 del Codice Civile. L'assemblea dei soci potrà, tuttavia, disporre la fruttuosità dei finanziamenti dei soci.

Art. 7 - Diritti dei soci

7.1 - I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

7.2 - Il diritto di informazione e consultazione di cui al secondo comma dell'articolo 2476 C.C. deve essere esercitato dal socio richiedente con modalità operative tali da non arrecare nocumento alla normale attività della società. A tal fine il socio che intende esercitare tale diritto dovrà darne preventiva comunicazione al legale rappresentante della società concordando la data dell'accesso ed indicando altresì i libri sociali e i documenti che intende consultare, nonché gli eventi in merito ai quali intende richiedere informazioni e - qualora intervenga un professionista di fiducia - il nome del medesimo che deve essere iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Qualora l'assemblea abbia nominato un Collegio Sindacale o un Revisore legale dei conti la richiesta va comunicata anche all'organo di controllo, i cui membri hanno diritto ad assistere.

Il legale rappresentante della società dovrà dare corso alla richiesta non oltre i sei giorni lavorativi rispetto al momento in cui ha avuto conoscenza della medesima, salvo diverso accordo con il richiedente o qualora particolari ragioni tecniche lo richiedano, e comunque con tempi tali da non ostacolare il diritto del socio richiedente.

Art. 8 - Partecipazioni e loro trasferimento

8.1 - LE QUOTE SOCIALI SONO TRASFERIBILI PER ATTO TRA VIVI E PER SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE. IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLE SOLE QUOTE DI CATEGORIA "A" PER ATTO INTER VIVOS A TITOLO ONEROSO É RISERVATO AI SOCI DELLA MEDESIMA CATEGORIA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEI TERMINI CHE SEGUONO; I TRASFERIMENTI EFFETTUATI A FAVORE DEL CONIUGE, DEI DISCENDENTI IN LINEA RETTA E DI SOCIETA' IN CUI IL CEDENTE RISULTA TITOLARE DI ALMENO IL 30% DEL CAPITALE SOCIALE SONO IN OGNI CASO LIBERI DA PRELAZIONE E GRADIMENTO.

8.2 - Il socio che intenda cedere la propria quota, o parte di essa, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo della cessione, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente.

8.3 - Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della raccomandata, contenente la manifestazione della volontà di cedere le quote, l'Organo Amministrativo, pure a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà dare comunicazione ai soci, presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese, dell'offerta contenente prezzo,



Autm

Derec



condizioni e nominativo dell'acquirente.

8.4 - Agli stessi soci spetterà il diritto di acquistare le citate quote alle medesime condizioni ivi indicate, in proporzione alla quota da ciascuno posseduta al momento della relativa comunicazione all'Organo Amministrativo. L'esercizio del diritto di prelazione avverrà mediante lettera raccomandata spedita all'Organo Amministrativo entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento della corrispondente comunicazione.

8.5 - Il cedente la quota o parte di essa e l'Organo Amministrativo sono liberati da ogni formalità, qualora gli altri soci, per iscritto, esprimano la volontà di non voler esercitare il diritto di prelazione.

8.6 - Qualora alcuni soci non esercitassero in termini tale diritto, le quote rimaste inoptate saranno offerte dall'Organo Amministrativo, nei successivi quindici giorni, in prelazione ai soci che hanno, già, esercitato lo stesso diritto, in proporzione, sempre, alle quote possedute, con l'obbligo di effettuare l'ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

8.7 - Qualora i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione come sopra descritto, il cedente potrà vendere le proprie quote al terzo preindicato, previo gradimento da parte dell'ASSEMBLEA DEI SOCI TITOLARI DI QUOTE DELLA CATEGORIA "A", da assumersi con apposita delibera, con le maggioranze di cui all'art. 10.7 dello statuto, cui non potrà partecipare il socio cedente.

8.8 - In caso di mancato gradimento, motivato nell'interesse della società, l'Assemblea dei soci potrà proporre altri soggetti acquirenti in sostituzione di quelli non graditi, a parità di condizioni. Ove l'assemblea non proponga acquirenti in sostituzione, il socio cedente potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2469 C.C..

8.9 - Per il trasferimento delle quote sociali mortis causa, si applicano le relative disposizioni del Codice Civile.

Art. 8 bis - Offerte di partecipazioni mediante portali online

Al fine di poter proporre offerte di partecipazioni mediante portali online si dovrà procedere alla pubblicazione degli eventuali patti parasociali vigenti tra i soci sul sito internet della società, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1 lett. b) del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e conseguenti modifiche.

Art. 8 ter - Tag along

Nel caso in cui i soci di controllo, come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. f) del regolamento Consob n. 18592 ("Socio di maggioranza"), intendano trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni a favore di un terzo ("Terzo


offerente"), di tal che il risultato finale sia il cambio di controllo della società, essi dovranno darne Comunicazione ("Comunicazione") all'altro socio ovvero a tutti gli altri soci ("Socio di minoranza") e all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede della società ed al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese ovvero mediante posta elettronica certificata inviata presso l'indirizzo p.e.c. della società e presso l'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio. La comunicazione deve contenere le generalità del Terzo offerente, il prezzo offerto e le condizioni del trasferimento. Ogni Socio di minoranza, interessato all'esercizio del diritto di "tag along" deve far pervenire al Socio di maggioranza e all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di "tag along" con lettera raccomandata anche spedita tramite posta elettronica o posta elettronica certificata, non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione effettuata dal socio cedente. Nel caso in cui venga perfezionato l'accordo di trasferimento fra il Socio di maggioranza ed il Terzo offerente, il Socio di maggioranza dovrà far sì che il Terzo offerente presenti al Socio di minoranza un'offerta di acquisto ai medesimi termini e condizioni. Ogni socio che abbia esercitato il diritto di "tag along" avrà il diritto di trasferire, a sua scelta, tutte o parte delle proprie quote a favore del Terzo offerente. L'offerta di acquisto proveniente dal Terzo offerente deve essere irrevocabile per un periodo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta stessa. Durante il periodo indicato il Socio di minoranza resta libero di accettare o meno detta offerta. L'accettazione da parte del Socio di minoranza dovrà avvenire nel termine indicato con le modalità sopra indicate. Decorso il termine di 30 giorni senza che vi sia stata accettazione per iscritto da parte del Socio di minoranza le relative offerte da parte del Terzo offerente si intenderanno decadute senza ulteriori formalità ed il Socio di maggioranza potrà dare esecuzione al trasferimento della propria partecipazione in favore del Terzo offerente. L'efficacia del trasferimento della partecipazione dal Socio di maggioranza al Terzo offerente dovrà essere, con apposita clausola, sospensivamente condizionato al corretto svolgimento della procedura sopra descritta a tutela del Socio di minoranza che abbia esercitato il diritto di "tag along". Il Socio di maggioranza si asterrà in ogni caso dal vendere o comunque trasferire la propria partecipazione a favore del Terzo offerente ove quest'ultimo non accetti di acquistare le quote degli altri Soci di minoranza che abbiano comunicato la propria intenzione di esercitare il diritto di "tag along".



M. Sifione

Trascritto

As. S. S.



Art. 8 quater - Drag along

Qualora uno o più soci che detenga/detengano una partecipazione almeno pari ai 2/3 (due terzi) del capitale sociale della Società (i "Soci di Maggioranza") ricevano da un terzo un'offerta vincolante per il Trasferimento di una partecipazione pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale della Società (l'"Offerta"), i Soci di Maggioranza dovranno inviare agli altri soci ed all'Organo Amministrativo la Comunicazione.

Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda avvalersi dell'esercizio di tale diritto di trascinarsi, dovrà comunicare al socio di minoranza le modalità del trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni; si applicano i medesimi termini previsti dal precedente articolo in quanto compatibili.

Il socio di minoranza dovrà porre in essere i comportamenti necessari per consentire il perfezionamento dell'unitario atto di cessione.

Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni di minoranza, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal socio che subisce la vendita all'alienante entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'alienante come sopra meglio precisato, il valore delle quote è determinato, entro 15 (quindici) giorni dall'opposizione, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Art. 9 - Vincoli sulle partecipazioni -

9.1 - Le partecipazioni possono essere sottoposte a pegno.

Art. 10 - Decisioni dei soci

10.1 - Le decisioni dei soci sono assunte solo in sede assembleare.

10.2 - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o pec o email con ricevuta spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio o all'indirizzo pec risultanti dal Registro delle Imprese o formalmente comunicati alla Società. Nella lettera/pec/email devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione può essere effettuata, anche, tramite comunicazione via telefax, da inviarsi con gli stessi termini e contenuti sopra indicati, agli indirizzi

che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società.

10.3 - Le Assemblee vengono convocate presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione può essere fissato, anche, il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima.

Nella seconda convocazione la delibera é validamente adottata con i medesimi quorum di partecipazione e di voto previsti per la prima.

10.4 - In mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà ritenuta valida quando é rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati tutti gli amministratori, nonché i componenti del Collegio Sindacale, e purché nessuno si opponga alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

10.5 - L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art.

2364 C.C., qualora particolari esigenze lo richiedano o nel caso di redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere tenuta oltre il termine fissato, ma, in ogni caso, entro centoottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

In ogni caso, l'Assemblea va convocata, ai sensi dell'art. 2479 C.C., quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

10.6 - La presidenza dell'Assemblea compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento, a persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente propone un Segretario, anche non socio, e l'Assemblea delibera in merito alla sua nomina.

10.7 - L'Assemblea é costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi di deliberazioni relative alle materie di cui all'art. 2479, Comma 2, nn. 4 e 5, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

10.8 - Spetta al Presidente la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, nonché l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, la direzione e la regolazione dello svolgimento della stessa, nonché l'accertamento dei risultati delle votazioni.

10.9 - Le deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al presente statuto sono valide e vincolanti per tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 11 - Intervento in Assemblea



De Ste
Torre
Autun

11.1 - Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che risultano iscritti al competente Registro Imprese.

11.2 - L'intervento in assemblea é consentito, anche, mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la teleconferenza o la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, che possano visionare, ricevere e trasmettere documenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera, comunque, tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del competente verbale.

11.3 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale dovrà essere conservata agli atti della società. La stessa delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega é accertata dal Presidente dell'assemblea. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

11.4 - La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci, al Revisore ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che controlla, né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Amministrazione

12.1 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci all'atto della nomina;
- c) da due Coamministratori.

ALL'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA GLI AMMINISTRATORI DEVONO COMUNICARE UN PROPRIO INDIRIZZO PEC DA POTER UTILIZZARE PER QUALSIASI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA SOCIETÀ ED ANCHE PER LE CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA O, OVE NOMINATO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

12.2 - L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

12.3 - Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

12.4 - Gli amministratori restano in carica per la durata fissata nella delibera dell'assemblea di nomina; detta durata potrà essere individuata in un periodo determinato o

fino a revoca.

E' in ogni caso ammessa la loro rieleggibilità.

12.5 - Ove nominato un Consiglio d'Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio.

12.6 - In tutti i casi di anticipata cessazione dell'organo amministrativo, i soci devono provvedere con urgenza all'elezione di un nuovo organo amministrativo.

12.7 - Per ogni altro aspetto relativo alla nomina, alla cessazione ed alla sostituzione degli amministratori, si applicano le norme vigenti in materia di s.r.l., e, ove mancanti, le corrispondenti norme in materia di s.p.a., in quanto compatibili.

Art. 13 - Competenze degli Amministratori

13.1 - L'organo amministrativo é investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

13.2 - In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al Presidente e, ove nominato, all'Amministratore delegato nei limiti delle materie e delle funzioni delegate. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie attribuzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 2381 Codice Civile, ad un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega, salve le prescrizioni previste dal medesimo Codice Civile.

13.3 - Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

13.4 - L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare un direttore generale ovvero procuratori speciali e institori per il compimento di particolari atti o categorie di atti, fissandone i relativi limiti e compensi.

Art. 14 - Compensi agli Amministratori

14.1 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate, per lo svolgimento dell'incarico.


14.2 - L'assemblea ordinaria potrà fissare un compenso per l'opera svolta dagli amministratori, da determinarsi di anno



An fu

Terre

A Ple



in anno.

14.3 - L'assemblea potrà, altresì, riconoscere agli stessi un trattamento di fine rapporto. Tale indennità potrà essere accantonata in apposito fondo e liquidata alla fine del rapporto.

Art. 15 - Controllo della gestione e revisione legale dei conti

15.1 Qualora sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge, diviene obbligatoria la nomina di un sindaco o, su delibera assembleare, del collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

15.2 - La nomina dei sindaci e la determinazione del compenso loro spettante è di competenza dell'assemblea.

15.3 - I sindaci restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

15.4 - In mancanza di un obbligo di legge qualora i soci lo ritengano opportuno possono affidare il controllo legale dei conti ad un revisore determinandone competenze e poteri.

Art. 16 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

16.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 gennaio e terminano con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige, a norma di legge, il bilancio.

16.2 - Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, segnalate dagli Amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. .

16.3 - In sede di approvazione del bilancio, i soci deliberano, anche, sulla distribuzione degli utili. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, finché questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

16.4 - Qualora il bilancio di un esercizio si chiudesse in perdita non coperta da riserva, gli eventuali utili dell'esercizio successivo dovranno essere destinati a coprire le perdite pregresse.

Art. 17 - Recesso

17.1 - Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1, e 2481 bis C.C., nonché negli altri casi previsti dalla Legge.

17.2 - Il socio può, altresì, recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli artt. 2469, comma 2, e 2473, comma 2, C.C..

17.3 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, la quale deve essere spedita entro quindici

giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio. Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera od il fatto che legittimano il recesso. Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473, comma 3 e 4, C.C..

17.4 - Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473, ultimo comma, C.C..

Art. 18 - Esclusione

18.1 - Oltre all'esclusione prevista dalla legge, nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti, costituiscono giusta causa di esclusione del socio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 bis C.C.:

(a) il fallimento del socio.

18.2 - La procedura di esclusione viene attivata, previa contestazione di realizzazione di una o più cause dell'esclusione, dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale, che convocano l'assemblea. L'esclusione è deliberata dall'assemblea e deve essere motivata, con le modalità previste dalla legge o dal presente statuto.

18.3 - L'assemblea delibera sull'esclusione del socio con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, senza considerare la quota del socio di cui è in discussione l'esclusione, e deve essere comunicata tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso.

18.4 - L'esclusione ha effetto decorsi i trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. Entro lo stesso termine il socio escluso può fare opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale può sospendere la stessa esclusione.


18.5 - Se il capitale sociale è detenuto da due soci soltanto, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale competente, su domanda dell'altro.

18.6 - Ai fini della liquidazione della quota in caso di esclusione del socio, si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della quota mediante riduzione del capitale sociale.

Art. 19 - Emissione di titoli di debito

19.1 - La società può emettere titoli di debito, con delibera dell'assemblea dei soci, presa con la maggioranza di almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, entro il limite di cui agli art.

2412, C.C., e 2483 C.C..



Art. 20 - Scioglimento

20.1 - Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la stessa liquidazione.

Art. 21 - Liquidazione preferenziale

È riconosciuto in capo ai soci che abbiano sottoscritto una quota del capitale sociale con sovrapprezzo, limitatamente al valore del sovrapprezzo, il diritto alla liquidazione preferenziale in caso di vendita del 100% della Società a terzi o di liquidazione della Società. Tale diritto si applica al valore del sovrapprezzo corrisposto dal Socio, esclusa quindi la quota nominale di partecipazione del socio stesso al capitale sociale di Regran S.r.l., senza aggiunta di interessi o maggiorazioni. Il meccanismo di liquidazione preferenziale non si applica in caso di fusione con altre società.

Art. 22 - Norma di rinvio

22.1 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

Paolo Grande

Tommaso Amico

